

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – POLIZIA DI STATO, IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 08058/2019 PUBBLICATA IN DATA 07/12/2019 DAL TAR LAZIO ROMA - SEZIONE PRIMA QUATER, SUL RICORSO ANNOTATO AL N. RG. 5821/2019 PROPOSTO DA BUCCAFURRI SELENE - CIOCIA FRANCESCO - RAGNOLI NICOLA E SILVESTRI SARA.**

\*\*\*

**a) SUL RICORSO E SULLE CONCLUSIONI**

I signori **BUCCAFURRI Selene**, CF: BCCSLN89M66F158I, **CIOCIA Francesco**, CF: CCIFNC88C27D643D, **RAGNOLI Nicola**, CF: RGNNCL90P25B15V e **SILVESTRI SARA**, CF: SLVSRA91E64H501V, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) del Foro di Roma, con ricorso, notificato il 14.05.2019 all'Avvocatura Generale dello Stato, hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, chiedendone l'annullamento i seguenti provvedimenti del Ministero dell'Interno:

*“- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;*

*- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;*

*- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.”*

Nel ricorso è stato chiesto altresì:

- l'adozione *“..DELLE MISURE CAUTELARI volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate a far data dall'8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;*
- *L'ACCERTAMENTO - dello status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017;*
- *LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.*

*ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.”*

I ricorrenti nel ricorso hanno rilevato:

- L'illegittimità dei decreti impugnati nella parte in cui subordinavano l'immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria del bando di concorso 2017 al possesso dei nuovi requisiti del limite di età a 26 anni e il possesso del diploma di scuola superiore. Nello specifico a) per aver introdotto norme primarie e secondarie sopravvenute al procedimento concorsuale già concluso con conseguente violazione delle disposizioni del bando di concorso, relativamente ai requisiti di partecipazione (art. 4) e di formazione della graduatoria relativa alla prova scritta (art. 11); b) per aver violato il principio del legittimo affidamento dei candidati.
- la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 c.ma 2- bis l. n. 12/2019 e 6 D.P.R. n. 335/82. Perché ha modificato i requisiti di partecipazione inizialmente stabiliti dalla P.A. per concorso di Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto il 18.05.2017, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione: il principio di uguaglianza e parità di trattamento (art. 3 Cost.), a discapito dei principi meritocratici e di non discriminazione candidati; il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), a discapito delle legittime aspettative nutrite da soggetti già selezionati e dichiarati "idonei", per aver attinto dalla graduatoria finale degli "idonei non vincitori" con nuovi parametri, pur avendo utilizzato in precedenza i vecchi requisiti.

In conclusione i ricorrenti hanno chiesto al TAR del Lazio-Roma di: *“DISPORRE L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte a sospendere il decreto n. 333B/12d.3.19/5429 del 13/03/19, nella parte in cui subordina l'immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria al possesso del nuovo requisito del limite di età non superiore a 26 anni per il concorso finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della polizia di stato e a disporre l'ammissione con riserva ed in soprannumero alle convocazione avviate con decreto del 19 aprile 2019, n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, laddove il numero dei convocati ovvero degli idonei agli accertamenti per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale risulti insufficiente a coprire il numero di 1851 nuove assunzioni autorizzate, consentendo agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in soprannumero, le successive prove d'esame, già programmate a far data dall'8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta loro la partecipazione alla procedura concorsuale de qua. Nel merito, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati: - PREVIA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 11, CO. 2-BIS, DEL DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 in quanto in contrasto con i principi dell'ordinamento europeo della certezza del diritto e del legittimo affidamento e la direttiva n. 2000/78/CE DEL 27 NOVEMBRE 2000, E/O IN SUBORDINE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 in quanto in contrasto con i principi dell'ordinamento nazionale e quelli costituzionali di cui gli artt. 3, 51 e 94 della Costituzione - annullare - previa inapplicabilità al caso di specie del decreto del Ministro dell'Interno del 13.07.2018 n. 103 - del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 - pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21 - e del decreto n. 333- B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32 e ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età e per l'effetto, disporre l'annullamento degli stessi e di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; - accertare lo status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017; - Condannare l'amministrazione ex art. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al proseguo della procedura concorsuale in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno*

*per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, da quantificarsi in via equitativa, - Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.”.*

In data 22/05/2019, in accoglimento dell'istanza di misure cautelari, il Tar Lazio adottava il decreto monocratico n. 2955/2019 con il quale disponeva *“l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare.”.*

In data 10/07/2019 i ricorrenti presentavano ricorso per Motivi aggiunti - contro il Ministero dell'interno e nei confronti del controinteressato MERLI FRANCESCO, CF: MRLFNC93A05H501U nonché di tutti coloro che, con decreti del 13.03, 19.04 e 06.06. 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, erano stati convocati alle prove successive a quella scritta - contenente l'istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione degli effetti dell'intervenuto decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami con il quale veniva disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.

Con ordinanza n. 5876 del 12/09/2019, il Tar Lazio, *“...Ritenuto che la complessità della controversia e la rilevanza degli interessi coinvolti, anche alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in sede consultiva, richiedano una approfondita disamina nel merito, incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare;”* fissava, *“per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 13 luglio 2020.”*

In data 17/10/2019, i ricorrenti presentavano ricorso per Motivi aggiunti - contro il Ministero dell'Interno e nei confronti del controinteressato MERLI FRANCESCO, CF: MRLFNC93A05H501U nonché di tutti coloro che, con decreti del 13.03, 19.04, 06.06. 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, erano stati convocati alle prove successive a quella scritta e successivamente ammessi al corso di formazione - *“per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere chiamati alle visite per l'accertamento dell'idoneità fisica psico-fisica ed attitudinale come disposto da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo con decreto presidenziale n. 2955 del 22.05.2019 mai eseguito dall'Amministrazione al fine di essere inseriti, con riserva e in sovrannumero, qualora risultati idonei, nell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione pubblicato in data 13.08.2019 sul sito web dell'Amministrazione resistente e di essere ammessi, in sovrannumero, al corso di formazione iniziato <<la seconda metà del mese di agosto>>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Servizio Corsi”*

A seguito della Camera di Consiglio del 06.12.2019, la sezione 1 quater del Tar Lazio, adottava l'ordinanza cautelare n. 08058/2019 del 07/12/2019 con la quale si disponeva l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti *“...e, per l'effetto, ammette, con riserva, i ricorrenti Buccafurri Selene, Ragnoli Nicola e Sara Silvestri alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982”* con la seguente motivazione *“... sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, tenuto conto della proposizione di motivi aggiunti per l'impugnazione della graduatoria finale della selezione, confermare l'ammissione, con riserva, limitatamente ai ricorrenti Buccafurri Selene, Ragnoli Nicola e Sara Silvestri, che hanno riportato alla prova scritta punteggi compresi tra 8,75 e 8,25, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, già disposta con il decreto monocratico provvisorio nelle more decaduto, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa; Ritenuto di autorizzare, quanto alle modalità di integrazione del*

*contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione, la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione...".*

Tanto premesso, si procede alla notifica per pubblici proclami di quanto precede mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con indicazione nominativa dei candidati ammessi al corso di formazione di cui agli elenchi n. 1 Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione e n. 2 Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, allegati al decreto del Ministero dell'Interno - Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64.

Unitamente al presente atto si rimette:

- copia dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Prima Quater di Roma - n. 08058/2019 del 07/12/2019, che si dichiara essere conforme all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 5821/2019 del Tar Lazio - Roma, Sezione Prima Quater. Infine, si da avviso che ulteriori informazioni sul presente giudizio possono essere reperite sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), TAR Lazio - Roma, inserendo il numero di NRG 5821/2019 Reg. Ric.

Roma 04/01/2020

Avv. Michela Scafetta